
GIORGIO CAMPION dottore commercialista – revisore legale

ROBERTO CAMPION dottore commercialista – revisore legale

DAMIANA CAMPION ragioniere commercialista – consulente del lavoro

BARBARA AGNELLI dottore commercialista – revisore legale

MICHELA FERRARI dottore commercialista – revisore legale

Ordine dei Dottori
Commercialisti
della Giurisdizione
del Tribunale di
Verona

TRACCIABILITA' DELLE DETRAZIONI

Le detrazioni IRPEF del 19% relative agli oneri detraibili sono riconosciute a condizione che le spese siano sostenute **tramite mezzo di pagamento tracciabile** (carta di credito/di debito/prepagata/bonifico). **Quindi per recuperare le spese detraibili ai sensi dell'art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall'1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti.**

INVITIAMO QUINDI AD ALLEGARE A CIASCUN DOCUMENTO LA RELATIVA ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO (scontrino pos/ricevuta di pagamento/ricevuta bonifico)

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l'utilizzo del contante, richiama **tutte le spese indicate nell'articolo 15/917** ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

- Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche
- Veterinarie
- Funebri
- Frequenza scuole e università
- Assicurazioni rischio morte
- Erogazioni liberali
- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- Affitti studenti universitari
- Canoni abitazione principale
- Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Due eccezioni

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l'obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro

La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l'importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR spettano "per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro...". La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell'art.1

La detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti/mutui
- Interessi passivi mutui prima casa
- spese sanitarie

DETRAZIONI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/RECUERO EDILIZIO E "BONUS FACCIATE"

Sono state confermate anche per il 2020 le detrazioni del 65% - 50% relative agli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione.

E' stato introdotto il c.d. "**bonus facciate**", pari al **90% delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A** (centri storici) **o B** (totalmente o parzialmente edificate).

La detrazione spettante va **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

UNIFICAZIONE IMU - TASI – commi da 738 a 783

È confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI). In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO DIVENTA CREDITO DI IMPOSTA

In base alle ultime notizie, all'interno del testo Legge di Bilancio 2020, la Commissione Bilancio del Senato su richiesta del Mise, ha provveduto ad approvare un emendamento alla Manovra 2020 che va a sostituire il Super ammortamento 2020 e l'Iperammortamento 2020 con il nuovo credito d'imposta 2020 per gli investimenti.

In base alle novità, Il nuovo credito d'imposta 2020 prevede una percentuale diversa in base alla tipologia di investimenti:

- 40% o 20% del costo, in base all'importo dell'investimento, per gli investimenti relativi a Industria 4.0;
- 15% del costo, per gli investimenti in servizi e software digitali;
- 6% per gli investimenti in beni diversi dai precedenti.

In base a quanto previsto all'emendamento approvato dalla Commissione, dal 1° gennaio 2020 ci sarà il nuovo credito d'imposta al posto di Superammortamento e iper ammortamento. E cosa cambia?

Cambia che dal 2020, alle imprese spetterà un Credito d'imposta del 6% per l'acquisto di beni strumentali effettuati tra il 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale credito d'imposta, incentivo sostituisce il superammortamento ed è fruibile dalle imprese e da chi esercita arti e professioni.

Credito d'imposta al 6% Beni strumentali esclusi:

- mezzi di trasporto;
- beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione;
- Beni a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il limite di spesa per il credito d'imposta al 6% per gli investimenti in beni strumentali è 2 milioni di euro. La durata di fruibilità del credito d'imposta è fino a 5 anni "a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni".

LETTERE DI INTENTO

A decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'esportatore e il fornitore:

- cade l'obbligo di annotare le dichiarazioni d'intento in apposito registro, sia per l'esportatore abituale che per il suo fornitore;

- non è più necessario consegnare al fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica; al fornitore va comunque fornito, oltre all'importo degli acquisti che si intende effettuare sfruttando il plafond, il protocollo telematico della trasmissione all'Ag. Entrate della Dichiarazione d'intento, affinché questi possa verificare la corretta trasmissione telematica effettuata dal suo cliente;

- gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale;

Gli adempimenti da osservare, in ordine cronologico, sono i seguenti:

1) il cliente esportatore abituale invia telematicamente all'Ag. Entrate il modello di Dichiarazione d'intento; in attesa del nuovo modello va bene presentare il vecchio;

2) riceve la risposta con tanto di n. di protocollo di ricezione e se la stampa;

3) comunica al suo fornitore la sua intenzione di voler acquistare senza Iva specificando l'ammontare e il numero di protocollo ricevuto dall'Ag. Entrate.

4) Il fornitore deve effettuare la verifica sulla Banca Dati dell'Ag. Entrate e, se constatata la regolarità, da quel giorno (ma non prima) può spedire la merce emettendo DDT e fattura Non Imp. Iva art. 8 c. 1 lett. c), **citando in fattura la data e il n. di protocollo telematico del cliente**; il numero di protocollo può essere indicato in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura come, per esempio il campo "Causale" ovvero, a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali". Infine il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato, anche per avere sempre sottomano sia l'ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico.